



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 337 del 21 giugno 2022

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
LEONORI – CIANI – LENA

NORME IN MATERIA FUNERARIA E CIMITERIALE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VI – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di Legge regionale

"NORME IN MATERIA FUNERARIA E CIMITERIALE"

d'iniziativa di:

Marta Leonori

Paolo Ciani

Rodolfo Lena

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI, FINALITÀ E COMPETENZE

- Articolo 1 – *(Finalità)*
- Articolo 2 – *(Definizioni)*
- Articolo 3 – *(Compiti della Regione e regolamenti)*
- Articolo 4 – *(Compiti dei comuni)*
- Articolo 5 – *(Compiti delle Aziende sanitarie locali)*

CAPO II – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ FUNEBRE E DEFINIZIONI

- Articolo 6 – *(Attività funebre)*
- Articolo 7 – *(Condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre ed incompatibilità)*

CAPO III – ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

- Articolo 8 – *(Accertamento di morte)*
- Articolo 9 – *(Denuncia della causa di morte)*
- Articolo 10 – *(Medico necroscopo)*
- Articolo 11 – *(Periodo di osservazione)*
- Articolo 12 – *(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)*
- Articolo 13 – *(Tanatocosmesi e tanatoprassi)*
- Articolo 14 – *(Donazione degli organi e rilascio di cadaveri a scopo di studio)*

CAPO IV – SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

- Articolo 15 – *(Strutture obitoriali)*
- Articolo 16 – *(Casa funeraria)*
- Articolo 17 – *(Sala del commiato)*

CAPO V - DISCIPLINA DEL TRASPORTO E DEL TRASFERIMENTO FUNEBRE

- Articolo 18 – *(Trasferimento di salma)*
- Articolo 19 – *(trasferimento di cadavere)*
- Articolo 20 – *(Cofano funebre)*
- Articolo 21 – *(Iniezioni conservative)*
- Articolo 22 – *(Responsabilità del trasporto)*
- Articolo 23 – *(Trasporto funebre tra Stati)*

CAPO VI – CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

Sezione I – Costruzione, requisiti e servizi dei cimiteri

- Articolo 24 – *(Costruzione dei cimiteri)*
- Articolo 25 – *(Gestione dei cimiteri)*
- Articolo 26 – *(Area di rispetto)*
- Articolo 27 – *(Requisiti minimi)*

Sezione II – Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

- Articolo 28 – *(Diritto di sepoltura)*
- Articolo 29 – *(Identificazione della sepoltura)*
- Articolo 30 – *(Inumazione)*
- Articolo 31 – *(Tumulazione)*
- Articolo 32 – *(Sepoltura privata nel cimitero)*

Sezione III – Esumazioni ed estumulazioni

- Articolo 33 – *(Esumazioni)*
- Articolo 34 – *(Estumulazione)*
- Articolo 35 – *(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)*

Sezione IV – Tumulazioni extracimiteriali

- Articolo 36 – *(Cappella privata fuori dal cimitero)*
- Articolo 37 – *(Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)*

Sezione V – Cremazione e destinazione delle ceneri

Articolo 38 – *(Cremazione)*

Articolo 39 – *(Autorizzazione alla cremazione)*

Articolo 40 – *(Registro per la cremazione)*

Articolo 41 – *(Consegna e destinazione finale delle ceneri)*

Articolo 42 – *(Dispersione delle ceneri)*

CAPO VII – CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE

Articolo 43 – *(Definizioni)*

Articolo 44 – *(Realizzazione di strutture cimiteriali)*

Articolo 45 – *(Sistema dei trasporti)*

Articolo 46 – *(Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali)*

Articolo 47 – *(Fosse e sistema di seppellimento delle spoglie animali)*

Articolo 48 – *(Sistema di incenerimento)*

Articolo 49 – *(Registro delle sepolture)*

Articolo 50 – *(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)*

Articolo 51 – *(Cessazione delle attività e dismissione del cimitero per animali d’affezione)*

Articolo 52 – *(Vigilanza controllo e sanzioni)*

CAPO VIII – NORME COMUNI

Articolo 53 – *(Trattamenti particolari)*

Articolo 54 – *(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)*

Articolo 55 – *(Sanzioni)*

Articolo 56 – *(Regime transitorio)*

Articolo 57 – *(Abrogazioni)*

Articolo 58 – *(Clausola di invarianza finanziaria)*

Articolo 59 – *(Pubblicazione ed entrata in vigore)*

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ E COMPETENZE

Articolo 1 *(Finalità)*

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nonché in materia di prestazioni medico-legali e di polizia mortuaria, secondo principi di efficacia, di efficienza, di evidenza scientifica e di semplificazione amministrativa nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.
2. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Articolo 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”) nonché delle norme UNI 11519:2014 e 11520:2014 e successive modificazioni;

b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale di cui sia stata accertata la morte;

c) camera mortuaria: luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

d) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche”), deputata alle funzioni di:

i) trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi dei cadaveri;

ii) custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;

iii) preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;

iv) esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;

v) svolgimento delle cerimonie funebri;

e) cassetta resti ossei: contenitore di ossa;

f) ceneri: prodotto della cremazione di spoglie mortali;

g) cinerario comune: luogo all’interno del cimitero destinato alla raccolta collettiva e perpetua delle ceneri quando vi sia stata volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione o nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione;

h) cremazione: consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere in ceneri tramite un procedimento combustione;

i) deposito mortuario: luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di resti mortali, in attesa di sepoltura o cremazione;

l) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell’accertamento di morte;



- m) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto con sigillo apposto sul coperchio;
- n) inumazione: sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal D.P.R. 285/1990;
- o) ossario comune: luogo all'interno del cimitero destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura;
- p) periodo di osservazione: è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza;
- q) resto mortale: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni;
- r) sala del commiato: locali adibiti all'esposizione del feretro sigillato per fini cerimoniali e commemorativi, posta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- s) salma: corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale, prima dell'accertamento della morte;
- t) spoglie mortali: il cadavere, i resti mortali, le ossa umane, i feti e i nati morti, le parti anatomiche riconoscibili;
- u) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- v) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre;
- z) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale con mezzi idonei;
- aa) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri;
- bb) tumulazione: collocazione del feretro in loculo a tenuta stagna o areato nel rispetto delle previsioni del D.P.R. 285/1190 e della presente legge;
- cc) tumulazione privilegiata: tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori dei cimiteri, diversi dalle cappelle private, effettuate per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze;
- dd) turni di rotazione: per le inumazioni è il decorso di dieci anni dalla sepoltura; per le tumulazioni è il decorso del termine della concessione conferita comunque non inferiore a venti anni ovvero a dieci anni nel caso di loculi aerati.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 3 *(Compiti della Regione e regolamenti)*

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce mediante appositi regolamenti, anche ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto:
 - a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori e la proposta al Consiglio regionale del piano degli insediamenti dei crematori;
 - b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e delle case funebri e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
 - c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse, nonché le modalità e le prescrizioni tecniche per il trasporto delle spoglie mortali;
 - d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali, inclusi i percorsi formativi in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni, necessari per l'esercizio dell'attività funebre, nonché i profili di incompatibilità e preclusione all'esercizio dell'attività funebre;
 - e) la definizione dei criteri di proporzionalità circa i requisiti minimi delle imprese funebri e dei soggetti che intendono garantire i requisiti minimi per l'esercizio dell'attività funebre a terzi;
 - f) le caratteristiche strutturali ed i requisiti per la conduzione delle Case funerarie;
 - g) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
 - h) le caratteristiche dei campi di inumazione, e dei loculi areati;
 - i) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
 - l) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza sulle differenti forme di sepoltura e cremazione, dei relativi aspetti economici e sulle imprese funebri operanti nel proprio territorio.
3. La Giunta regionale adotta tutti gli atti ed i regolamenti esecutivi ed attuativi comunque delegati dalla presente legge nel rispetto delle finalità ivi indicate.
4. La Giunta regionale, nello stesso termine di cui al comma precedente, adotta la modulistica da utilizzare all'interno del territorio regionale nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

Articolo 4 *(Compiti dei comuni)*

1. Ciascun comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio.
2. Ai fini di cui al precedente comma ciascun comune:
 - a) realizza, anche in associazione con altri comuni, cimiteri ed il crematorio qualora sia individuato dal Piano regionale di realizzazione dei crematori come sede di impianto, nel rispetto delle disposizioni regionali;
 - b) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
 - d) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - e) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Ciascun comune, anche avvalendosi delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) esercita i poteri di coordinamento e vigilanza al medesimo demandati, ed in particolare:
 - a) sovrintende e vigila le attività funebri;
 - b) verifica annualmente la persistenza in capo agli operatori dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre;
 - c) sovrintende e vigila sul trasporto di salme, cadaveri, ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Articolo 5

(Compiti delle Aziende sanitarie locali)

1. L'Azienda sanitaria locale (ASL):

- a) assicura il servizio di medicina necroscopica;
- b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica;
- c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
- d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

CAPO II CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ FUNEBRE E DEFINIZIONI

Articolo 6 (Attività funebre)

1. L'attività funebre attiene alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitaria; essa è un'attività imprenditoriale informata ai principi di libera concorrenza con modalità che garantiscano l'effettività della scelta del trattamento voluto dal defunto e dai suoi prossimi.
2. L'attività funebre assicura l'esercizio congiunto delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative attinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ("Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" TULPS);
 - b) preparazione e fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma e di cadavere;
 - d) cura, composizione, vestizione, trattamenti di tanatocosmesi e trattamenti sanitari del cadavere e relativa collocazione nel cofano funebre, suggello e confezionamento del feretro;
 - e) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - f) l'eventuale gestione di case funerarie.
3. L'attività funebre rientra nell'applicazione dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ed è consentita unicamente a ditte individuali o società previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio in base al comune in cui ha sede principale l'impresa, sulla base della disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati secondo quanto disposto dalla presente legge e dai successivi regolamenti adottati sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. I requisiti minimi e permanenti per l'esercizio dell'attività funebre sono:
 - a) un carro funebre con relativa autorimessa;
 - b) una sede fissa idonea alla trattazione degli affari ed alla vendita di cofani ed articoli funebri;
 - c) un direttore tecnico, che può anche coincidere con il titolare dell'impresa, in possesso dei relativi requisiti formativi, con il quale sia stabilito un rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione nelle forme consentite dalla normativa tempo per tempo vigente;

- d) 4 addetti necrofori, tra cui possono essere ricompresi il titolare dell'impresa ed il direttore tecnico, in possesso dei necessari requisiti formativi, con i quali sia stabilito un rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione nelle forme consentite dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Per l'apertura di ulteriori sedi è necessario disporre di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.
6. In ogni caso i requisiti relativi alla disponibilità delle autorimesse, dei carri funebri e del personale necroforo dovranno intendersi soddisfatti quando siano acquisiti attraverso contratti di appalto o consortili di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa l'esercizio dell'attività funebre, stipulati con altri soggetti muniti dei prescritti requisiti ovvero mediante processi di integrazione fra imprese con carattere di stabilità. Di tali accordi commerciali è data idonea informazione anche all'utente finale, nei modi e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
7. I soggetti che intendono garantire i requisiti di cui al comma precedente ad altre attività funebri dovranno garantire la contemporanea esecuzione di almeno due servizi funebri e dovranno dimostrare la dotazione minima di tre carri funebri e dieci necrofori in possesso dei relativi requisiti formativi. Il regolamento di cui all'articolo 3 definirà gli obblighi e i requisiti crescenti in relazione al numero di contratti di fornitura o al numero di partecipanti alle strutture consortili oltre il minimo previsto.
8. Presso la Regione è istituito un elenco delle imprese autorizzate, dei direttori tecnici e degli addetti necrofori con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.
9. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento di affari. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e/o dei suoi prossimi e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero, cura e assistenza e di strutture di residenziali collettive, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
10. Alle imprese funebri è vietata l'attività manifatturiera di produzione di articoli di marmo e la lavorazione, anche artistica, di marmi, pietre e affini.
11. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

Articolo 7

(Condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre ed incompatibilità)

1. L'attività funebre sotto qualsiasi forma venga esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), salvo che sia intervenuta riabilitazione, ovvero per i soggetti condannati con sentenza definitiva o con sentenza relativa all'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati contro l'industria ed il commercio, la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, nonché per le violazioni a danno dei consumatori, ed alle pene, anche accessorie di natura interdittiva, come saranno individuati da apposito regolamento attuativo.
2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, agli addetti alla trattazione di affari.
3. Le imprese funebri non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie, di ricovero e cura, pubbliche o private, né esercitare in tali ambiti attività commerciali;
 - b) gestire cimiteri in proprio ovvero attraverso società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
 - c) stipulare collaborazioni o convenzioni con strutture sanitarie, sociosanitarie, di ricovero e cura ed assimilabili pubbliche e private per l'esercizio dell'attività funebre;
 - d) gestire, anche in qualità di soci ed anche se senza funzioni di amministrazione ed operative, servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile di cui sopra, nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile.
4. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del presente comma cessano entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale. A tal fine i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.

CAPO III

ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Articolo 8

(Accertamento di morte)

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, il medico necroscopo, a partire dalla quindicesima ora ed entro la trentesima ora, procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato mediante l'esecuzione di elettrocardiogramma, nei modi e con i limiti imposti dalla normativa vigente, su richiesta dei familiari la salma può essere trasportata verso il luogo prescelto per le onoranze per essere ivi esposto. Tale trasporto può essere effettuato all'interno del territorio regionale o, secondo il principio di reciprocità, anche verso Regioni che abbiano adottato analoghe disposizioni.

Articolo 9
(Denuncia della causa di morte)

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie") è fatta dal medico curante o dal medico di continuità assistenziale entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Articolo 10 *(Medico necroscopo)*

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati del Servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.
2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990 e comunque non oltre le trenta ore.

Articolo 11 *(Periodo di osservazione)*

1. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
2. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (“Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”) e dal decreto del Ministero della salute 11 aprile 2008 (“Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al ‘Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte’”).
3. L’osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’ASL;
 - b) presso la struttura obitoriale di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata;
 - c) presso la struttura obitoriale cimiteriale;
 - d) presso la casa funeraria.
4. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia o chiuso in cassa.
5. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Articolo 12
(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL.

Articolo 13
(Tanatocosmesi e tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatocosmesi e tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 14

(Donazione degli organi e rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Per consentire il prelievo degli organi, da persona deceduta che in vita abbia manifestato tale volontà, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL che adotta i provvedimenti necessari.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO IV

SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Articolo 15 *(Strutture obitoriali)*

1. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socioassistenziale che ricevono le persone decedute;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento, tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997.
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;
 - d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - e) le iniezioni conservative;
 - f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito dei cimiteri o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.
6. Le case funebri sono equiparate alle strutture obitoriali.

Articolo 16 *(Casa funeraria)*

1. Presso la Casa funeraria, a richiesta degli aventi titolo del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private, le strutture sanitarie ed ospedaliere per la osservazione della salma, la composizione e la vestizione, la tanatoestetica, l'imbalsamazione, la custodia e l'esposizione del cadavere oltre le attività di commemorazione e commiato del defunto.
2. L'esercente attività funebre dichiara nella SCIA presentata al comune territorialmente competente l'eventuale avvio di attività di gestione di case funerarie. Il gestore definisce gli orari di apertura, in funzione dei servizi funebri e della propria organizzazione aziendale e garantisce il presidio durante gli orari di apertura tenuto conto dei provvedimenti adottati anche ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").
3. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono rispondere alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari.
4. Ad integrazione di quanto previsto dal D.P.R. del 14 gennaio 1997 e sue successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizi mortuari, la Casa funeraria deve disporre di locali idonei alla osservazione delle salme e successiva preparazione del defunto, di un sistema per rilevare anche a distanza gli eventuali segni di vita delle salme in osservazione, di almeno una cella frigorifera. La Giunta regionale nel rispetto degli obiettivi di cui alla presente legge individua, mediante regolamento, i criteri strutturali integrativi necessari alla conduzione della Casa funeraria.
5. La Casa funeraria non può essere realizzata all'interno di strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali pubbliche o private, di strutture istituzionali e cimiteriali o nelle loro immediate vicinanze e altresì non può essere convenzionata con strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario. Il servizio di Casa funeraria è incompatibile con ogni attività sanitaria, sociosanitaria o assistenziale.
6. Presso la Casa funeraria possono sostare per brevi periodi, i defunti in feretro sigillato in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.
7. L'esercente attività funebre, gestore della Casa funeraria comunica al comune ove è stabilita la Casa funeraria il listino dei servizi offerti e gli orari di apertura al pubblico. Il gestore della Casa funeraria è anche tenuto a dare pubblicità al pubblico dei servizi resi e dei relativi costi attraverso la carta dei servizi.

Articolo 17 *(Sala del commiato)*

1. La sala del commiato è una struttura per accogliere e ospitare per brevi periodi il feretro sigillato al fine di svolgervi un dignitoso commiato al defunto e deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti strutturali e di fruibilità stabiliti dalla Giunta regionale nell'ambito del regolamento sulle Casa funeraria.
2. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro sigillato per il tributo di speciali onoranze.
3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'ASL.
4. L'esercente attività funebre comunica con apposita SCIA al comune territorialmente competente l'avvio dell'attività di gestione di una sala del commiato. Per gli orari di apertura ed il necessario presidio si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla Casa funeraria.

CAPO V DISCIPLINA DEL TRASPORTO E DEL TRASFERIMENTO FUNEBRE

Articolo 18 *(Trasferimento di salma)*

1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte.
2. Su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, la salma può essere trasferita al proprio domicilio o dei familiari e/o conviventi, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in un comune diverso da quello di decesso purché tale trasporto venga effettuato all'interno del territorio regionale o, secondo il principio di reciprocità anche verso Regioni che abbiano adottato analoghe disposizioni.
3. Il trasporto di salma può avvenire, durante il periodo di osservazione, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita a bara aperta. Tale certificazione è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.
4. Il trasferimento della salma, indipendentemente dall'accertamento di morte, può essere effettuato decorso il termine delle ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
5. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
6. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente al comune di decesso e al comune di destinazione nonché alla ASL territorialmente competente la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

Articolo 19 *(Trasferimento di cadavere)*

1. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre, dal luogo del decesso o di accertamento, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socioassistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitorio, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con titolare di attività funebre.
3. Indipendentemente dal fatto che sia avvenuto l'accertamento di morte, il cadavere può essere trasportato, con le modalità della salma, su richiesta dei familiari o dei conviventi, previa comunicazione al comune di destinazione, presso le abitazioni private, l'obitorio comunale, le camere mortuarie delle strutture sanitarie, gli ospedali di comunità, le residenze sanitarie assistenziali, le case funerarie, o dall'uno all'altro di questi luoghi, siti anche in altro comune della Regione entro le ventiquattro ore dal decesso o nei termini previsti dall'articolo 18, commi 4 e 5.
4. Il trasporto di cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre con l'impiego di idonei mezzi e sufficiente e idoneo personale, deve essere portato a termine nel rispetto della relativa autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune del decesso.
5. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.
6. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso o, nel caso in cui tale luogo si ignori, nel luogo dove il cadavere è stato deposto.
7. Il trasporto in Italia, da e per l'estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l'evento. Per il trasporto interno al territorio nazionale, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne dà comunicazione al comune di destinazione.
8. Per il trasporto di resti mortali, parti anatomiche e ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune in cui si trovano.
9. L'addetto al trasporto di cadavere dell'impresa funeraria incaricata, nell'esercizio dei compiti pubblici affidatigli, verifica l'identità del defunto e la rispondenza del feretro e del suo confezionamento alla destinazione e alla distanza da percorrere compilando il verbale di cui all'articolo 22, comma



3. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata all'ASL di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

Articolo 20
(Cofano funebre)

1. Le caratteristiche dei cofani e la loro confezione in relazione alla pratica funeraria ed alle distanze da percorrere sono quelle definite dalla vigente normativa statale.

Articolo 21 *(Iniezioni conservative)*

1. Per il trasporto del cadavere da un comune ad un altro comune della Regione, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo esplicita disposizione del medico necroscopo.
2. Il trattamento conservativo di cui agli articoli 32 e 48 del D.P.R. 285/1990 è effettuato per il trasporto del cadavere all'estero dall'ASL competente per area vasta e verso le Regioni dove ne è prevista l'obbligatorietà dall'impresa esercente l'attività funebre attraverso personale specificamente formato, fatta salva la possibilità di stipulare specifiche convenzioni a titolo oneroso con le ASL.

Articolo 22

(Responsabilità del trasporto)

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune.
2. L'addetto al trasporto dell'impresa funeraria incaricata, quale incaricato di pubblico servizio, procede a sigillare il feretro, dopo aver verificato:
 - a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
 - c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
3. Dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui al comma precedente è redatto apposito verbale.
4. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello di decesso che rilascia l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.
5. Il trasporto di ossa e di ceneri è autorizzato dal comune e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali e non necessita dell'impiego del carro funebre.
6. Il trasporto funebre è eseguito con automezzi a ciò destinati e ricoverati presso autorimesse a tale scopo autorizzate dal comune; requisiti e dotazioni dei mezzi di trasporto sono disciplinati con specificati con successivo provvedimento attuativo.

Articolo 23 *(Trasporto funebre tra Stati)*

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo di Berlino del 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 ("Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937"), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di decesso e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato al trasferimento presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informandone l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto.

CAPO VI CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

SEZIONE I Costruzione, requisiti e servizi dei cimiteri

Articolo 24 *(Costruzione dei cimiteri)*

1. Ai sensi dell'articolo 337 del R.D. 1265/1934 ogni comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.
2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'ASL.

Articolo 25
(Gestione dei cimiteri)

1. Il comune può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990 per quanto riguarda la conservazione delle autorizzazioni rilasciate dall'ufficiale dello stato civile e la tenuta dei registri delle attività svolte.

Articolo 26
(Area di rispetto)

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, è individuata considerando:
 - a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
 - b) la valutazione sulle future necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
 - c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
2. L'area di rispetto è ridotta a metri cinquanta o fino al confine della proprietà in cui sussistono strutture autorizzate e realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 30 marzo 2001 n. 130 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri").

Articolo 27 *(Requisiti minimi)*

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste di servizi da parte della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.
3. I requisiti strutturali e di fruibilità dei cimiteri sono stabiliti dai regolamenti comunali nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dai relativi atti delegati.

SEZIONE II

Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

Articolo 28 *(Diritto di sepoltura)*

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso l'ultima residenza in vita;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socioassistenziali situate fuori dal comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori dal territorio di competenza, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

Articolo 29 *(Identificazione della sepoltura)*

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o loculo o essere avviati a cremazione.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.
3. Per la modalità di sepoltura dei prodotti abortivi e dei prodotti del concepimento si prevede ai fini dell'identificazione l'uso di identificativo alfanumerico apposto su un cippo, privo di qualsiasi orientamento religioso, coincidente con quello riportato nel registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, che inoltre indicherà la data del seppellimento. Solo su espressa indicazione degli aventi titolo è possibile l'apposizione di un nome convenzionale e la scelta di un segno religioso.

Articolo 30 *(Inumazione)*

1. L'inumazione è effettuata per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere. Tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Articolo 31 *(Tumulazione)*

1. La tumulazione stagna è effettuata per un periodo di almeno venti anni, la tumulazione areata per un periodo di almeno dieci anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni cimiteriali.

Articolo 32
(Sepoltura privata nel cimitero)

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Il comune non può concedere aree di cui abbia la disponibilità per sepolture private a persone o ad enti che le destinino a fini di lucro.

SEZIONE III

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 33 *(Esumazioni)*

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari, salvo quanto previsto dagli articoli 82 e 83 del D.P.R. 285/1990.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria, ciascun Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, secondo le disposizioni rese dal D.P.R. 285/90 art. 83 comma 1 sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria Locale.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Articolo 34 *(Estumulazione)*

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune, secondo le disposizioni degli articoli 83, comma 1, e 89 del D.P.R. 285/90, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ASL.

Articolo 35
(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, ovvero su richiesta degli aventi titolo nelle celle destinate alla conservazione. In quest'ultimo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto.
2. È altresì ammessa la collocazione delle ossa e dei resti mortali all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, secondo le disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
3. Il competente ufficio del comune in cui è avvenuta la sepoltura, ovvero del comune individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 ("Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"), può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001.

SEZIONE IV
Tumulazioni extracimiteriali

Articolo 36
(Cappella privata fuori del cimitero)

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, comma 2, del R.D. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune previo parere non vincolante dell'ASL.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Articolo 37
(Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)

1. L'autorizzazione alla tumulazione privilegiata è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale.
2. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

SEZIONE V

Cremazione e destinazione delle ceneri

Articolo 38 *(Cremazione)*

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale in ottemperanza della pianificazione regionale e sono gestiti direttamente dai comuni, anche in associazione fra loro, o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica e nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
3. Le emissioni sono soggette al controllo della Regione che si avvale degli enti preposti alla verifica e controllo delle stesse.

Articolo 39
(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della l. 130/2001, con l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere campioni di liquidi biologici e annessi cutanei da conservare per almeno dieci anni presso le UU.OO. dei Servizi di Anatomia Patologica degli Ospedali regionali, previ protocolli operativi specifici tra Ospedali e ASL.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.

Articolo 40

(Registro per la cremazione)

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.
2. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della l. 130/2001. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Articolo 41 *(Consegna e destinazione finale delle ceneri)*

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. Su richiesta degli aventi titolo, nel rispetto della volontà del defunto, l'urna sigillata può essere consegnata per la conservazione in cimitero, per l'affidamento o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, un originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed un originale è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di conservazione o mediante l'interramento con finalità conservative in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati secondo le disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro delle cremazioni sono annotati:
 - a) il numero progressivo e la data di cremazione;
 - b) il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) le modalità di espressione della volontà;
 - d) l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte ovvero le condizioni di affidamento delle ceneri se manifestate;
 - e) il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria adottato da ciascun comune.
6. Qualsiasi variazione del luogo presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 42 *(Dispersione delle ceneri)*

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della l. 130/2001, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada").
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Sono in ogni caso rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Articolo 43 (Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) animali di compagnia o d'affezione: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy* e da riabilitazione ovvero gli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e detenuta dall'uomo a fini diversi dal consumo o dall'allevamento;
- b) animali di piccola e media taglia: gli animali di peso inferiore ai quaranta chilogrammi.

Articolo 44
(Realizzazione di strutture cimiteriali)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati e sono localizzati in aree giudicate idonee dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e la sanità pubblica.
2. Ai cimiteri per animali di affezione si applicano le norme sui cimiteri in materia di zone di rispetto e distanze cimiteriali di cui all'articolo 338 del R.D. 1265/1934, nonché quelle tecniche sulla localizzazione di cui agli articoli 54, 55, 57, 60 del D.P.R. 285/1990.
3. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate dalla recinzione esterna del cimitero e possono essere ridotte fino a 50 metri. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno 50 metri.
4. I cimiteri per animali di affezione possono essere realizzati anche in aree confinanti con i cimiteri per sepoltura di cadaveri, ceneri umane, ossa e resti mortali, o in specifiche zone interne a questi cimiteri, destinandovi reparti o porzioni di immobili.

Articolo 45 *(Sistema dei trasporti)*

1. Il soggetto pubblico o il soggetto privato che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrato per il trasporto delle spoglie animali dal locale Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati nonché alle modalità ed alle prescrizioni tecniche per il trasporto ed il conferimento delle spoglie.
2. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri degli animali di affezione può avvenire a cura dei proprietari degli animali o da chiunque ne abbia interesse con qualsiasi mezzo secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.
3. Se il trasporto delle spoglie animali avviene tramite un operatore commerciale, questo si configura come un'attività che ricade negli ambiti di applicazione del Regolamento (CE) del 21 ottobre 2009, n. 1069 ("recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)) e del Regolamento (UE) del 25 febbraio 2011, n. 142 ("recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera"), che richiede la preventiva registrazione ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009. Qualora il trasporto venga effettuato da un'impresa che è già riconosciuta o registrata ai sensi del medesimo Regolamento, non è necessario richiedere ulteriore registrazione. Tutti gli operatori commerciali che svolgono attività ricadenti negli ambiti di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, quando non specificamente derogati, figurano in elenchi nazionali con il relativo numero di riconoscimento o di registrazione, "*approval number*", assegnato alla conclusione dell'iter amministrativo.
4. I veicoli o i contenitori delle imprese di trasporto di spoglie animali devono essere opportunamente identificati con targhe inamovibili, riportanti le diciture previste dalle linee guida applicative del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (UE) 142/2011. In particolare, devono recare un numero che viene assegnato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per la sede operativa della Ditta. Durante il trasporto delle spoglie animali, queste devono essere accompagnate da un documento di trasporto (D.D.T.) previsto dal formulario sanitario descritto nelle linee guida citate. Sul veicolo deve essere presente ed esibito a richiesta degli organi di controllo, il documento di comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL recante la descrizione del veicolo o del contenitore e riportante il numero assegnato. Ogni ditta di trasporto deve dotarsi di uno specifico registro di carico e scarico su supporto informatico o

cartaceo.

5. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il comune in cui l'animale è deceduto. Tale certificazione costituisce autorizzazione al trasporto e deve escludere la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali. In caso di trasporto di spoglie di animali di affezione, soggetti a denuncia obbligatoria, ad un cimitero o ad un impianto di cremazione animale occorre altresì il nulla osta comunale alla sepoltura o alla cremazione animale, sulla base della denuncia di decesso eseguita nel comune in cui è avvenuto l'evento o in quello di residenza o domicilio del proprietario.
6. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e da chiunque abbia interesse secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.
7. Il confezionamento finale della cassa può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Articolo 46
(Seppellimento o incenerimento delle spoglie animali)

1. Nel cimitero per gli animali sono ammessi sia il seppellimento che l'incenerimento delle spoglie animali, e la tumulazione delle ceneri, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali o denunciabili in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie degli animali di affezione sono non oltre centosessanta centimetri di lunghezza e non oltre centodieci chilogrammi di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.
3. Nel caso di incenerimento, le ceneri sono disperse sul terreno o interrate nello stesso.
4. È consentita la realizzazione di impianti di incenerimento delle spoglie animali anche al di fuori di cimiteri per animali, in contesti logistici individuati dai Comuni e previa specifica autorizzazione rilasciata sentendo il parere dell'ASL competente per territorio.

Articolo 47

(Fosse e sistema di seppellimento delle spoglie animali)

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, e dei resti mortali.
2. Il regolamento di polizia veterinaria adottato da ciascun comune disciplina le modalità di sepoltura delle spoglie animali e dispone circa le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle fosse e per l'utilizzo delle aree cimiteriali destinate agli animali di affezione in conformità a quanto disposto con la presente legge ed i successivi regolamenti di attuazione ed esecuzione.
3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente gli estremi identificativi dell'animale.
4. Il turno di esumazione è di cinque anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa e spargimento di prodotti enzimatici o alla cremazione dei resti non completamente scheletrizzati e, se completamente mineralizzata, alla cremazione delle ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti con modalità collettive.
6. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
7. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

Articolo 48 *(Sistema di incenerimento)*

1. L'incenerimento deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 (sull'incenerimento dei rifiuti). Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2. L'impianto deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 e successive modificazioni intervenute, e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui all' Allegato III, capi I e III del Regolamento (UE) 142/2001 e successive modificazioni.
3. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo il decesso e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura e in ambienti idonei alla protezione da macro e microfauna;
 - b) l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - c) devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno dei cimiteri per animali o, previa autorizzazione comunale, a cura dei proprietari degli animali, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del d. lgs. 285/1992.

Articolo 49
(Registro delle sepolture)

1. Il gestore del cimitero degli animali di affezione è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione, o di dispersione se si tratta di ceneri disperse, data di inumazione o dispersione, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione.
2. Ogni anno sono predisposte due copie del registro delle sepolture ed inoltrate, rispettivamente, al comune ed all'ASL territorialmente competenti.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il gestore del cimitero animale e quello del crematorio animale sono tenuti a trasmettere i dati numerici concernenti gli arrivi e le consegne relativi all'anno precedente al comune nel cui territorio è insediato l'impianto, al servizio veterinario competente per territorio, che lo inoltra alla regione a fini programmatori e per avvio di eventuali controlli periodici.

Articolo 50
(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo il disposto del Regolamento (CE) 1069/2009 e successive modificazioni intervenute. Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano le sanzioni previste dal decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186 ("Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009").

Articolo 51

(Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero per animali d'affezione)

1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata al SUAP. L'ASL territorialmente competente esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
2. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati cinque anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso.
3. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi.

Articolo 52 *(Vigilanza controllo e sanzioni)*

1. Al comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione della presente legge mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL territorialmente competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'ASL territorialmente competente.
3. La violazione alle norme contenute nella presente legge comporta, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in essa stabilite.
4. Quando le norme della presente legge dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria sia associata una sanzione accessoria, quale l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento, la rimessa in pristino dei luoghi, l'adempimento alla prescrizione omessa ovvero l'interdizione dell'attività per un determinato periodo, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. Le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Il comune, su proposta dell'ASL territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della collettività e dell'ambiente.
8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme della presente legge e dei regolamenti di esecuzione ed attuazione, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della l. 689/81.

CAPO VIII NORME COMUNI

Articolo 53 *(Trattamenti particolari)*

1. In caso di morte per malattia infettiva oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica, in conformità alla normativa vigente.
2. Il medico che accerta il ricorrere delle circostanze di cui a precedente comma ne dà tempestiva comunicazione all'ASL ed al comune.

Articolo 54
(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, sentita l'ASL, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Articolo 55 *(Sanzioni)*

1. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, al periodo di osservazione, al trasporto delle salme, nonché alla mancata comunicazione della gestione delle Case funerarie comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 5.000.
2. L'inosservanza delle disposizioni relative alle pratiche di tanatoprassi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato, nonché la violazione delle disposizioni relative al trasporto di cadaveri e resti umani ed alla dispersione delle ceneri comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.
4. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale anche mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di non trascurabile valore o vantaggi di qualsiasi natura per ottenere informazioni che possano consentire, semplificare o incrementare la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 15.000. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Articolo 56 *(Regime transitorio)*

1. Fino alla pubblicazione delle disposizioni di attuazione ed esecuzione della presente legge, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.
3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
4. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di attuazione ed esecuzione entro i termini stabiliti dalle stesse.
5. Le altre imprese operanti nel settore devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i comuni istituiscono il registro per le cremazioni adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivati, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le norme relative alla prevenzione delle malattie infettive e quelle dettate dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 57 *(Abrogazioni)*

1. Tutte le disposizioni della disciplina regionale incompatibili o in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.
2. L'articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)") è abrogato e sostituito dalle disposizioni sul trasporto internazionale stabilite dalla presente legge.

Articolo 58
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 59
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta la Regione Lazio si allinea alla maggioranza delle Regioni italiane dandosi una normativa aggiornata e completa su una materia di grande rilevanza sociale: la materia funeraria, funebre e cimiteriale, che interessa ogni anno oltre 55.000 famiglie colpite da un lutto.

Si tratta di materia complessa e multidisciplinare con competenze relative a vari settori, igienico-sanitari di interesse generale, commerciali, e di pubblici servizi che, a partire dalla modifica del Capo V della Costituzione, sono entrati anche nelle competenze specifiche delle Regioni come sancito, anche recentemente, dalla Corte Suprema in una sentenza relativa alla normativa funeraria della Regione Lombardia.

Non sfugge, d'altra parte, la vetustà ed il superamento delle norme nazionali, il DPR 285/90, considerato già alla sua nascita inadeguato alla evoluzione della società, ormai datato e lontano dalle esigenze sociali di oggi ed alla evoluzione delle scelte funebri e cimiteriali delle famiglie italiane e laziali. Il fallimento dei vari tentativi di riforma nazionale succedutisi nel nostro Parlamento a partire, appunto, dalla modifica del Capo V della Costituzione, nel lontano 2001, e presentati nelle varie legislature fino alla presente, rendono ancora più urgente il varo di specifiche disposizioni regionali per i nostri cittadini e per gli operatori impegnati nel settore nella nostra regione.

La proposta intende regolamentare il complesso sistema funerario ponendo al centro dell'attenzione la tutela delle famiglie colpite da un lutto e costituenti l'anello debole dell'intero sistema per evidenti ragioni di debilitazione psicologica, di diminuita capacità contrattuale, e non solo, di fronte alla perdita di un proprio caro, attraverso la disciplina delle modalità operative e la definizione di regole finalizzate alla corretta concorrenza imprenditoriale tenendo in considerazione anche pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La disciplina relativa ai requisiti formativi, organizzativi e strutturali delle attività funebri, del resto già sperimentata in molte normative regionali, oltre a garantire un corretto rapporto concorrenziale tra operatori, garantisce a tutte le attività operanti sul territorio regionale la possibilità di proseguire le proprie attività, ma è, essa stessa, anche tutela e garanzia per ogni famiglia di usufruire servizi regolari e rispettosi della dignità del defunto e dei famigliari.

L'obiettivo è quello, nel perseguire finalità di semplificazione amministrativa, di garantire nuovi spazi alle famiglie per l'ossequio ai propri defunti ed opportunità innovative alle attività, come la Casa Funeraria, nuova frontiera imprenditoriale per rafforzare il tessuto operativo del settore a fronte delle nuove sfide maturate sul mercato. Queste nuove possibilità unitamente alla definizione delle incompatibilità tra attività funebri ed attività "adiacenti", permetterà alle Regioni, nella definizione dei regolamenti successivi alla presente legge, di dettare disposizioni per la definitiva soluzione dei ricorrenti problemi presenti nella gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie.

I Comuni saranno chiamati, con le disposizioni di questa proposta, a governare e controllare sui due fronti, funebre e cimiteriale, questa complessa evoluzione.

Una attenzione particolare è dedicata al trattamento ed alla destinazione e collocazione delle spoglie degli animali di affezione che rappresentano grande valore per molti cittadini e sui quali è riservata sempre maggiore attenzione nel ricordo da parte dei possessori.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nello specifico la proposta di legge in esame si articola in 8 capi ed è composta di 59 articoli.

Il Capo I (artt. 1-5) disciplina i compiti dei comuni per quanto riguarda i regolamenti comunali, le competenze amministrative e la realizzazione e gestione dei cimiteri, delle ASL, e le competenze della Regione nel completare con gli atti conseguenti alla presente legge le disposizioni applicative delle norme. Il Capo I adotta formale definizione delle procedure ed atti più significativi (art. 2) al fine di garantire interpretazioni omogenee sull'intero territorio regionale da parte dei vari soggetti operativi ed istituzionali interessati; in queste definizioni si introduce la distinzione tra "salma", il corpo defunto prima dell'accertamento di morte, e "cadavere", il corpo defunto dopo l'accertamento di morte, funzionale a definire meglio due tra le innovazioni più significative della proposta, la Casa Funeraria e la Sala del Commiato

Il Capo II (artt. 6 e 7) formalizza la definizione, i requisiti formativi, strutturali ed organizzativi obbligatori delle attività funebri e loro condizioni operative; introduce le possibilità dei rapporti integrativi e di avvalimento tra le imprese a garanzia della tutela di tutte le attività operanti ed i requisiti dei centri servizio; definisce la tutela della corretta concorrenza ed il divieto di intermediazione; elenca le condizioni di incompatibilità nel rispetto dei pareri dell'AGCM.

Il Capo III (artt. 8-14) definisce gli adempimenti e trattamenti susseguenti e conseguenti alla morte propri della polizia mortuaria con la possibilità per la famiglia o per gli aventi titolo di poter scegliere il luogo dove effettuare l'osservazione della salma ed il conseguente ossequio o veglia funebre purché il trasferimento della salma non rappresenti un rischio per la salute pubblica.

Il Capo IV (artt. 15-17) definisce le funzioni delle strutture obitoriali ed introduce due significative innovazioni a vantaggio delle famiglie, la Casa Funeraria e la Sala del Commiato. Si tratta di strutture idonee l'una a mantenere in osservazione la salma esposta su scelta e disposizione dei familiari, l'altra per lo svolgimento di un più consono commiato al feretro offrendo anche ai non credenti nuove possibilità di dignitoso commiato.

Il Capo V (artt. 18-23) definisce sia il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione e veglia funebre scelto dagli aventi titolo con le relative condizioni e garanzie, sia il definitivo trasporto funebre con l'arrivo al cimitero di destinazione od al crematorio, dettando, anche per quest'ultimo, le condizioni di rispetto delle normative per la corretta esecuzione. Introduce una importante innovazione: l'addetto al trasporto funebre, incaricato di pubblico servizio, addetto dell'impresa funebre, semplificando le procedure che assegnavano tale incarico alla ASL. Definisce anche le disposizioni per il trasporto dei cadaveri all'estero. Infine, sottolinea la necessità che la realizzazione dei cofani per contenere i corpi defunti siano omogenei su tutto il territorio nazionale.

Il Capo VI si articola in 5 sezioni.

La Sezione I (artt. 24-27) definisce le competenze comunali nella realizzazione e gestione dei cimiteri oltre ai requisiti strutturali minimi degli stessi. Chiarisce, inoltre, le dimensioni delle aree di rispetto necessarie intorno al cimitero.

La Sezione II (artt. 28-32) definisce il diritto alla sepoltura nel cimitero del comune e le modalità per l'identificazione della sepoltura stessa per, poi, definire le pratiche funerarie della inumazione e tumulazione con le conseguenti specifiche per le tombe private. Si deve sottolineare l'introduzione della tumulazione areata, sistema particolarmente utile per lo sviluppo delle potenzialità di accoglienza dei cimiteri: la norma rinvia al successivo intervento della Regione per la regolamentazione di tale fattispecie di tumulazione.

La Sezione III (artt. 33-35) indica le disposizioni relative al trattamento di cadaveri dopo i periodi canonici di inumazione e tumulazione traendo le indicazioni del DPR 285/90, il vecchio Regolamento nazionale di polizia mortuaria.

La Sezione IV (artt. 36 e 37) tratta la realizzazione di tombe private fuori dai cimiteri e della necessaria zona di rispetto; definisce, inoltre, gli adempimenti per tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri rinviando le specifiche per queste tumulazioni a successive disposizioni della Regione.

La Sezione V (artt. 38-42) tratta le problematiche relative alla cremazione rinviando alle disposizioni della Legge n. 130/2001. Si richiama la necessità di pianificazione degli impianti da parte della Regione e la loro realizzazione e gestione da parte dei comuni; viene istituito, in ogni Comune il "registro per la cremazione" al fine di facilitare tale scelta da parte dei cittadini in vita; si specificano modalità e procedure per le varie destinazioni delle ceneri derivanti dalla cremazione: conservazione nel cimitero, conservazione domiciliare o dispersione in natura, all'interno o all'esterno dei cimiteri; l'art. 42 precisa la natura delle aree dove si possono disperdere le ceneri e le modalità per tale atto in base alle disposizioni della suddetta Legge n. 130/2001.

Il Capo VII (artt. 43-52) tratta la complessa e nuova materia del trattamento delle spoglie degli animali di affezione specificando nell'articolato sia la definizione di animale di affezione sia i molteplici aspetti del relativo trattamento e conservazione: dalla realizzazione di appositi cimiteri, al trasporto,

alla sepoltura e conservazione delle spoglie o il loro incenerimento, fino alla registrazione delle singole spoglie e lo smaltimento dei rifiuti derivanti. La norma definisce anche le procedure e adempimenti da adottare per la cessazione e dismissione di tali strutture ed affida al Comune le funzioni di controlli su tutti gli atti relativi a questo nuovo capitolo della polizia mortuaria.

Il Capo VIII (artt. 53-59) conclude la proposta di legge con la definizione delle procedure per i casi particolari, quali morte per malattia infettiva diffusiva e cadaveri portatori di radioattività a tutela della salute pubblica e si definiscono le sanzioni per l'inosservanza sui vari capitoli della legge al fine di rendere efficace l'azione di controllo dei comuni. Gli articoli conclusivi definiscono la tempistica nell'applicazione della legge e le modalità di conduzione transitoria dalla pubblicazione alla attuazione dei numerosi aspetti e disposizioni contenuti nella presente proposta, nonché l'invarianza finanziaria delle disposizioni, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.